

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1127 del 25/02/2025
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta METALCAVI S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Gambettola - Via De Gasperi n. 5. Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 209/03 rilasciata con DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1168 del 25/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **METALCAVI S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola - Via De Gasperi n. 5**. Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 209/03 rilasciata con DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpa che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **METALCAVI S.r.l.** è in possesso di autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, relativa all'impianto sito in Comune di **Gambettola - Via De Gasperi n. 5**;
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 03.05.2024, acquisita al PG n. 82125 del 06.05.2024, regolarizzata in data 15.05.2024 con nota PG n. 90122 del 16.05.2024, mediante apposizione della marca da bollo, la ditta **METALCAVI S.r.l.** chiede la modifica dell'autorizzazione unica suddetta;
- le principali modifiche richieste, alcune delle quali derivanti dalla necessità di adeguamento alla normativa antincendio, riguardano sinteticamente i seguenti aspetti:
 - variazioni di layout relativo alla gestione rifiuti (quali ad esempio allontanamento del settore di messa in riserva dei cavi dalla ferrovia, con conseguente spostamento del settore di conferimento e di cernita, nuove denominazioni di aree, puntuale rappresentazione di macchinari e serbatoio, spostamento delle aree di stoccaggio destinate agli End of Waste dall'interno del capannone alle relative aree esterne, leggero spostamento dell'area per ossitaglio;
 - piantumazione di alberi a medio fusto (pioppi cipressini) in apposite fioriere nei lati nord ed est del confine di proprietà, con riduzione dell'area attorno al parcheggio dei camion;
 - utilizzo di uno dei due accessi carrabili di Via De Gasperi solo per emergenze;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **METALCAVI S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 104444 del 06.06.2024;
- la nota PG n. 109460 del 13.06.2024, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 31.07.2024;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 31.07.2024, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Atteso che, con nota PG n. 152406 del 22.08.2024, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 31.07.2024, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, allegato alla nota stessa, interrompendo contestualmente i termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 179742 del 07.10.2024, con cui la ditta **METALCAVI S.r.l.** ha chiesto una proroga di 10 giorni, in quanto l'elaborazione della documentazione integrativa necessitava di un tempo superiore ai 45 giorni concessi;

Dato atto che con comunicazione del 08.10.2024, PG n. 181466/24, Arpae SAC Forlì-Cesena ha accolto la richiesta avanzata dalla ditta e pertanto ha concesso una proroga fino al giorno 16.10.2024 per la predisposizione della documentazione integrativa richiesta, specificando che i termini del procedimento sarebbero rimasti interrotti fino a tale data;

Viste le note acquisite ai PG n. 186217 del 15.10.2024, PG n. 186535 e n. 186559 del 16.10.2024, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Tenuto conto che con nota PG n. 196879 del 30.10.2024 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta;

Considerato che, unitamente alla documentazione integrativa, è stata trasmessa la valutazione previsionale di impatto acustico e che pertanto con nota PG n. 202720 del 11.11.2024, questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice impatto acustico, come richiesto dal Comune di Gambettola con mail del 17.10.2024;

Vista la nota PG n. 203416 del 11.11.2024, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, fissata per il giorno 04.12.2024, e con cui è stato comunicato alla ditta che la modifica, al fine del pagamento delle spese istruttorie, è stata ritenuta sostanziale a seguito della necessità di acquisire il parere in merito all'impatto acustico;

Dato atto che la seduta della Conferenza è stata successivamente posticipata al 06.12.2024, con nota PG n. 204110 del 12.11.2024;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite in data 29.11.2024 dalla responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento e di prima pioggia, depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, in cui tra l'altro si prescrive che l'Elaborato "*Schema rete fognante, datato ottobre 2024*", essendo un aggiornamento dell'Allegato D1 dell'autorizzazione vigente, che costituisce planimetria di riferimento dell'Allegato D "Scarico acque di prima pioggia in pubblica fognatura", debba costituire Allegato Unico relativo allo schema fognario, sia per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, sia per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Visto il parere espresso del Distretto Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza dei Servizi del 06.12.2024, formalizzato successivamente con nota del 06.12.2024, PG n. 221374/2024:

Dato atto che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 06.12.2024 ha espresso all'unanimità **parere favorevole** alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni, che vengono riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione, in conformità a quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi e del nulla-osta comunale ai sensi

della L. 447/95;

Vista la nota acquisita al PG n. 224500 del 11.12.2024, con cui il Comune di Gambettola, per quanto di competenza, ha espresso Nulla osta in merito all'impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Distretto Territoriale di Arpae nel suddetto parere;

Dato atto che, con nota PG n. 233776 del 24.12.2024, il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 06.12.2024 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti e contestualmente è stata richiesta alla ditta la documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi di cui sopra;

Vista la nota acquisita al PG n. 12393 del 22.01.2025, con cui la ditta **METALCAVI S.r.l.** ha trasmesso la ricevuta di accettazione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena dell'istanza di iscrizione nelle White List provinciali e l'elaborato "*Planimetria con Schema aree di deposito*, gennaio 2025", richiesto nella seduta della Conferenza dei Servizi del 06.12.2024;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 16.12.2024;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati, a firma dei tecnici incaricati:

Documentazione acquisita al PG n. 90122 del 16.05.2024:

- Relazione tecnica a firma Ing. Piero Brandolini, del 02.05.2024;

Documentazione acquisita al PG n. 186559 del 16.10.2024:

- Elaborato *Schema rete fognante*, ottobre 2024;
- Dichiarazione invarianza dell'impianto di scarico delle acque reflue di dilavamento del 09.10.2024;
- Dichiarazione inerente agli standard dei parcheggi privati del 09.10.2024.

Documentazione acquisita al PG n. 13393 del 22.01.2025:

- Elaborato *Planimetria con Schema aree di deposito*, gennaio 2025;

Dato atto altresì che la ditta è in possesso dei seguenti certificati:

- certificato n. 20114 di Conformità ai sensi del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, rilasciato da Certiquality S.r.l. in data 14.11.2022, avente validità fino al 13.11.2025;
- certificato n. 17468 di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, rilasciato da Certiquality S.r.l. in data 14.11.2022, avente validità fino al 13.11.2025;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata

in data 25.02.2025, **METALCAVI S.r.l.** risulta iscritta in aggiornamento, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”;

Acquisito al PG n. 216567 del 29.11.2024 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **METALCAVI S.r.l.**;

Ritenuto pertanto congruo accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **METALCAVI S.r.l.**, **modificando l'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi;

Ritenuto congruo introdurre l'Allegato E “*Nulla osta acustico*” e aggiornare gli Allegati B e D1 a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendoli integralmente con gli allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 “*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*” di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

- 1) **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017, di titolarità della ditta **METALCAVI S.r.l.**, con sede legale e impianto sito in Comune di **Gambettola - Via De Gasperi n. 5**, come di seguito riportato:

- a) la prescrizione n. 4 dell'Allegato A "Gestione rifiuti" viene modificata e sostituita dalla seguente:
- *4. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo come richiesto al punto 7 sotto riportato, alla perimetrazione e alla suddivisione negli specifici settori di cui alla "Planimetria con Schema aree di deposito, gennaio 2025", di cui al punto 2 sopra riportato; i vari settori dovranno essere mantenuti costantemente suddivisi con delimitazioni fisiche di ogni area individuata;*
- b) la prescrizione n. 28 dell'Allegato A "Gestione rifiuti" viene modificata e sostituita dalla seguente, a seguito di aggiornamento normativo:
- 28. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto ~~qualificato~~ di radioprotezione di II o III livello la ditta dovrà ottemperare a quanto previsto ~~dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.~~ dall'art. 72 del D.Lgs. 101/20 e s.m.i.. Detta documentazione dovrà essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;*
- c) l'allegato B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" della DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017 viene modificato e sostituito dall'Allegato B al presente atto;
- d) l'allegato D1 "Schema rete fognante - datato 13.12.2013" della DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017 viene modificato e sostituito dall'Allegato D1 "Schema rete fognante - ottobre 2024" al presente atto;
- e) inserimento di nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. come Allegato E, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e della DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017;
- 2) **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
- modifica dell'Allegato A "Gestione Rifiuti"
 - modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - aggiornamento della planimetria relativa allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali e per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura costituente l'Allegato D1;
 - nulla osta acustico (Allegato E);
- 3) **di approvare** l'Allegato B, l'Allegato D1 e l'Allegato E alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017;
- 4) **di precisare** che l'elaborato di cui all'Allegato D1 "Schema rete fognante - ottobre 2024", costituisce Allegato unico relativo allo schema fognario, sia per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali sia per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- 5) **di stabilire** il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. entro **60 giorni** dal ricevimento del presente atto la ditta dovrà trasmettere l'aggiornamento del manuale operativo Ver. 2.3, acquisito al PGFC n. 10376 del 07.07.2017, relativamente alla descrizione dei settori coerentemente con le modifiche apportate al lay-out e con la nuova planimetria; le modifiche apportate al manuale dovranno essere opportunamente evidenziate;

2. la schermatura (siepe sempreverde) e la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine dell'installazione come rappresentate sull'elaborato trasmesso;
- 6) **di precisare** che ogni riferimento alla "Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario", datata giugno 2007, acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 12.07.2007, Prot. n. 68546, richiamata al Paragrafo "Documentazione Tecnica di Riferimento" di cui Allegato C "Scarichi acque reflue di dilavamento" dell'AU vigente (DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017) sia sostituito con la Tavola recante ad oggetto "Schema Rete Fognante", in scala 1:200, datata Ottobre 2024, a firma del tecnico incaricato, acquisita da Arpae in data 15.10.2024, Prot. n. PG/2024/186559;
- 8) **di stabilire** che, **entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
- 9) **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017 non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
- 10) **di dare atto** che il Distretto Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 11) **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 12) **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

13) **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- quanto previsto dal D.P.R. 753/80 e s.m.i.;
- gli adempimenti previsti in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i., per quanto applicabile all'impianto in oggetto;

14) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

15) **di dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

16) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ad Hera S.p.A., a RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Sede di Bologna, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento sito in Comune di Gambettola (FC), Via A. De Gasperi n. 5, è in possesso di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2265 del 08/05/2017 e s.m.i. La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato B).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica n. DET-AMB-2017-2265 del 08/05/2017 e s.m.i.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, trattasi dello spostamento dell'area deputata all'effettuazione del taglio a caldo (ossitaglio) e della relativa emissione diffusa.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto la nuova posizione individuata dalla Ditta presenta le stesse caratteristiche di quelle autorizzata, senza la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni:

- nella vigente autorizzazione l'emissione diffusa derivante dall'ossitaglio è così autorizzata:
 - a. *l'attività di ossitaglio dovrà essere svolta unicamente nell'area denominata "area di cernita", ovvero in area distante dalle abitazioni e dovrà essere svolta in modo da contenere per quanto possibile l'insorgenza di disagi in conseguenza al suo svolgimento;*
- con la modifica in oggetto l'area di taglio, e quindi la relativa emissione diffusa, sarà spostata al di fuori dell'area di cernita;
- ritenuto che la nuova area dedicata all'ossitaglio, come individuata nella planimetria denominata "planimetria con schema aree di deposito" datata "ottobre 2024" allegata alla documentazione integrativa presentata in data 15/10/2024 acquisita al prot. n. PG/2024/0186559 del 16/10/2024, soddisfi comunque il requisito di distanza dalle abitazioni, si ritiene opportuno aggiornare l'Allegato B "Emissioni in atmosfera" recependo tale modifica;
- nell'Allegato B aggiornato, inoltre, saranno aggiornate alcune prescrizioni e ne saranno inserite di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 06.12.2024 ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con l'aggiornamento delle prescrizioni come sopra riportato relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 31.07.2024 e del 06.12.2024, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, presentata per il rilascio della determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 03.05.2024 acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2024/82125 del 06.05.2024, così come regolarizzata in data 15.05.2024 PG/2024/90122 del 16.05.2024, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E5 – RICAMBIO ARIA LOCALE MULINO MTB BAT 1600

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE POLVERI DA PREMACINAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5 mg/Nmc

di cui

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd	0,09 mg/Nmc

EMISSIONE E2 - IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI DA RIFINITURA E SEPARAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + ciclone

Portata massima	19.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	18 mg/Nmc
----------------	-----------

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5 mg/Nmc
--	------------

di cui

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd	0,09 mg/Nmc

EMISSIONE E3 - BANCO PER SALDATURA

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di ossitaglio di rifiuti metallici non pericolosi svolta all'aperto **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita**:
 - a) l'attività di ossitaglio dovrà essere svolta unicamente nell'area aziendale identificata dello stabilimento (elaborato "planimetria con schema aree di deposito" datata "ottobre 2024" allegata alla documentazione integrativa presentata in data 15.10.2024 acquisita al prot. n. PG/2024/0186559 del 16.10.2024), ovvero in area distante dalle abitazioni e dovrà essere svolta in modo da contenere per quanto possibile l'insorgenza di disagi in conseguenza al suo svolgimento.
3. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1 e E2** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Relativamente alle **emissioni E1 e E2**, i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza:
 - a. almeno settimanale (**emissione E1**), trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatica tramite scuotimento meccanico;
 - b. almeno mensile (**emissione E2**), trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa;devono essere annotate sul registro di cui al successivo punto 7.
5. Relativamente all'attività di saldatura di cui alla **emissione E3**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (filo di saldatura), validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 7. I consumi mensili di filo da saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a kg 480.
6. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a. dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento richieste al precedente punto 4, per le **emissioni E1 e E2**;
 - b. dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale d'apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 5, relativamente alla **emissione E3**.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di

competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 6. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di

depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 e E2** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

12. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere

suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
13. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (cadmio Cd, cromo Cr, rame Cu, piombo Pb, nichel Ni)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

14. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e

al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

NULLA OSTA ACUSTICO

(L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesso che:

- La ditta **METALCAVI S.r.l.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2017-2265 del 08.05.2017, relativa all'impianto sito in Comune di Gambettola Via De Gasperi n. 5;
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 03.05.2024, acquisita al PG n. 82125 del 06.05.2024, e s.m.i. la ditta **METALCAVI S.r.l.** ha chiesto la modifica dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- unitamente alla documentazione integrativa acquisita al PG n. 196879 del 30.10.2024 è stata trasmessa la valutazione previsionale di impatto acustico pertanto con nota PG n. 202720 del 11.11.2024, sulla quale questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice impatto acustico, come richiesto dal Comune di Gambettola con mail del 17.10.2024;
- il Distretto Territoriale di Arpae, con nota PG n. 221374 del 06.12.2024, ha formalizzato il parere di competenza in merito all'impatto acustico espresso nella seduta della Conferenza del 06.12.2024, favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel presente nulla osta;
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 06.12.2024, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo all'unanimità parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni, fatta l'acquisizione del nulla-osta comunale ai sensi della L. 447/95;

Vista la nota acquisita al PG n. 224500 del 11.12.2024, con cui il Comune di Gambettola, per quanto di competenza, ha espresso Nulla osta in merito all'impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Distretto Territoriale di Arpae nel suddetto parere;

Precisato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 06.12.2024 ha ritenuto opportuno fissare in 90 giorni dal rilascio dell'atto il termine di adeguamento per la insonorizzazione della cesoia e in 60 giorni dall'avvenuto adeguamento il termine per l'esecuzione dei rilievi fonometrici;

Sulla base di quanto sopra esposto

NULLA OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti della ditta **METALCAVI S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di Gambettola - Via De Gasperi n. 5, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. **Entro 90 giorni dal rilascio dell'atto** dovranno essere poste in opera tutte le misure di mitigazione sulla cesoia rotante VTR corrispondenti in intervento di insonorizzazione del box mediante la messa in opera di pannellatura pre-accoppiata in lamiera con interposto strato coibente in lana minerale o materiale equivalente ignifugo di spessore minimo 40 mm con potere fonoassorbente R_w minimo di 15 dB;

2. **Entro 60 giorni dall'avvenuto adeguamento** di cui al punto 1 dovrà essere condotto ed inviato al Comune un approfondito monitoraggio acustico presso il ricettore R1 al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale in periodo diurno. In particolare dovranno essere eseguite misure di rumore residuo e rumore ambientale in facciata all'edificio residenziale R1, in corrispondenza delle fasi di scarico materiale ferroso, movimentazione mediante caricatore a polipo e introduzione del materiale nelle tramogge di carico dei vari impianti. Qualora tali fasi lavorative possano essere attive contemporaneamente, le misure di collaudo dovranno essere eseguite in tale condizione di massimo disturbo. Tali misure di collaudo dovranno inoltre evidenziare l'eventuale presenza di componenti impulsive.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.